



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

ORDINANZA N. 13/2010

OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE

Dalla Residenza Comunale, addì dodici del mese di Giugno duemiladieci

IL SINDACO

VISTA la comunicazione ASL Pavia del 10.06.2010 prot. n. 48891, pervenuta in data 11.06.2010 al prot. n. 4958, con cui sono state trasmesse le disposizioni per il contenimento della zanzara tigre, con preghiera di predisporre specifica ordinanza nei confronti della cittadinanza e degli insediamenti produttivi presenti nel territorio comunale, ovvero:

- ditte che effettuino, anche temporaneamente, detenzione di copertoni;
- ditte che effettuino attività di rottamazione o demolizione di auto;

RITENUTO di provvedere in merito, in relazione alla segnalata potenziale pericolosità ed aggressività verso la popolazione del virus Chikungunya, trasmesso da numerose specie di zanzare, tra cui in particolare *Aedes albopictus* (conosciuta anche come zanzara tigre);

RAVVISATA la necessità di attivare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione della zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;

VISTO l' art. 50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
- il Regolamento Locale d'igiene;
- la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

per le motivazioni esposte in narrativa:

alla cittadinanza:

(a) nei mesi invernali:

- di svuotare e pulire accuratamente contenitori o recipienti posti all'esterno ed utilizzati per qualsiasi uso (raccolta di acqua piovana ecc.) allo scopo di eliminare eventuali uova svernanti della zanzara;
- di eseguire due interventi adulticidi a distanza di venti (20) giorni l'uno dall'altro contro le eventuali femmine svernanti utilizzando le comuni bombolette spray normalmente presenti in commercio nei seguenti luoghi:
 - cantine
 - locale caldaia
 - locali pompe di sollevamento
 - solaio
 - vasche settiche
 - camere di ispezione di rete fognaria

(b) nei mesi primaverili ed estivi:

- di non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possono raccogliere e trattenere acqua piovana;
- di procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- di coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc.) con teli plastici o reti zanzariere;
- di mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;

- di pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1° maggio al 30 ottobre ad intervalli di 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.).

ORDINA altresì

*** alle ditte e/o officine che effettuano, anche temporaneamente, detenzione di copertoni:**

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
- di provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento.

*** alle ditte che effettuano attività di rottamazione o demolizione di auto:**

- di provvedere ad eseguire, nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteo-climatiche) comunicando, con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento locale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

DISPONE

- 1) il personale di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- 2) la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- 3) la presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite manifesti, affissione all'Albo Pretorio comunale, la pubblicazione sul sito internet www.comune.rivanazzano.pv.it, per tutto il periodo di validità;
- 4) la trasmissione del presente atto all'Ufficio di polizia locale.

RENDE NOTO CHE:

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, telefono 0383/945130, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzano.pv.it;

- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Avv. Francesco Matarazzo;

- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:

- ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

IL SINDACO
(Dott. Romano FERRARI)